

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA AEROSPACE STUDENT
ASSOCIATION
STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con scrittura privata registrata l'Associazione Culturale denominata Sapienza Aerospace Student Association, di seguito semplicemente SASA, con sede legale presso il Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", Via Eudossiana, 18 Roma. L'associazione può liberamente modificare la suddetta sede secondo le esigenze operative ed organizzative.

Art. 2 - FINALITÀ

L'Associazione è una libera associazione su base volontaria, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro. Essa mantiene la piena autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale e non. È regolata dal presente statuto, nonché dal Titolo I cap.III, art. 36 e segg. del Codice Civile. Finalità dell'Associazione sono:

- a) diffondere la cultura tecnica e scientifica, con particolare attenzione agli aspetti caratteristici del mondo dell'aviazione e dell'ingegneria aeronautica e dello spazio;
- b) promuovere la ricerca scientifica in ambito aerospaziale;
- c) promuovere l'integrazione tra studenti e non di Paesi comunitari ed extracomunitari.

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 autonomamente o in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati, promuove:

- a) attività di formazione e di aggiornamento, corsi di perfezionamento;
- b) istituzione di gruppi di studio e di ricerca con dibattiti, convegni, seminari, conferenze, lezioni, proiezioni di film;
- c) attività editoriale ed informatica con pubblicazione di studi, ricerche, nonché di periodici;
- d) visite culturali, artistiche, ambientali e attività di scambio con altre realtà culturali;
- e) attività di autofinanziamento coerenti con gli scopi istituzionali;
- f) iniziative ricreative, manifestazioni ed eventi, erogazione di servizi e prestazioni direttamente connesse alle attività istituzionali.

Art. 4 - ATTIVITÀ DEI SOCI

L'attività dell'Associazione è prevalentemente assicurata dalle prestazioni volontarie e gratuite degli associati organizzati in diversi comitati, tra cui:

- Executive Committee;
- Finance Committee;
- Program Committee;
- Publicity Committee;
- Membership Committee;
- Nominating Committee.

Per una descrizione relativa alla composizione e alle attività degli stessi si rimanda all'organizzazione delle associazioni AIAA Student Branch — Edizione Autunno 2017.

Art. 5 - SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e dal Membership Committee su richiesta del candidato, entro quindici giorni dalla stessa e dietro versamento della quota associativa.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA AEROSPACE STUDENT ASSOCIATION

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci Ordinari,
tutti gli studenti dell'Università "Sapienza" che accettano le finalità di cui all'art. 2, il presente statuto e i regolamenti dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota annuale ordinaria.
- b) soci Sostenitori,
tutti i soci che, oltre alla quota ordinaria ove prevista, erogano contribuzioni volontarie straordinarie così promuovendo le finalità di cui all'art. 2.
- c) soci Consulenti;
tutti coloro che accettano le finalità di cui all'art. 2 e sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione quali figure tecniche o consigliere necessarie per portare avanti le finalità e le attività dell'Associazione.
- d) soci Affiliati Esterni,
tutti coloro che accettano le finalità dell'art. 2 ed esternamente all'Università trovano interesse e motivazione a seguire le attività promosse e organizzate dall'Associazione.
- e) soci Onorari,
le persone riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per il loro particolare impegno sociale, culturale, sportivo. Il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci Ordinari, purché maggiorenni, hanno diritto di:

- a) voto nell'Assemblea per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione purché in regola con il versamento della quota associativa e con le pratiche d'iscrizione, ove previsto;
- b) voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa e con le pratiche d'iscrizione, ove previsto;
- c) ricevere la tessera dell'Associazione;
- d) ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione.
- e) essere eletti alle cariche elettive dell'Associazione.

I soci Ordinari hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota associativa, ove prevista:

La qualifica di socio si può perdere per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole per l'Associazione o incompatibile con le attività stesse.

È esclusa la temporaneità alla partecipazione della vita associativa.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Consigliere della Facoltà.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- L'Assemblea:

- a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
- b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.;
- c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota associativa e le pratiche d'iscrizione, ove previsto, dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
- d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vicepresidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente: allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza dello stesso.
- e) è convocata secondo modalità stabilite di comune accordo dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Dovrà essere redatto apposito verbale delle riunioni assembleari e relative delibere firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Ogni socio avente diritto al voto esprime un unico voto e non sono consentite deleghe.

- L'assemblea ordinaria:

- a) è convocata almeno una volta l'anno per deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
- b) deve essere convocata, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
- d) è indetta con avviso informatico (posta elettronica), via fax, consegnato a mano o per mezzo posta e contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei soci, almeno otto giorni prima della data fissata;
- e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

- L'assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
- b) Potrà essere convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
- c) è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) è formato da quattro membri (soci Ordinari) eletti a votazione segreta dall'Assemblea. Essi costituiscono le cariche sociali. Tutti i soci Ordinari possono essere eletti. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità è eletto il socio con maggiore anzianità associativa;
- b) è assistito e affiancato nel suo lavoro dal Consigliere della Facoltà
- c) resta in carica un anno;
- d) si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
- e) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
- f) è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- g) stabilisce la quota associativa annuale da versare;
- h) predispose i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è da scegliersi fra i soci Ordinari;
- b) è eletto dall'Assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto, normalmente resta in carica un anno. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dall'Assemblea che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
- c) ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, deliberare su argomenti di Competenza dell'Assemblea non inerenti lo scioglimento dell'associazione e la redistribuzione del patrimonio, salvo ratifica nella successiva riunione o Assemblea, da indire entro 15 giorni dalla delibera.

Art. 10 - IL VICEPRESIDENTE

Il vice Presidente:

- a) è da scegliersi fra i soci Ordinari;
- b) è eletto dall'Assemblea dei soci successivamente l'elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto, normalmente resta in carica un anno.
- c) sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario:

- a) è da scegliersi fra i soci Ordinari;
- b) è eletto dall'Assemblea dopo l'elezione del vice Presidente, normalmente resta in carica un anno.
- c) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- d) è responsabile, insieme al Presidente, della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) è da scegliersi fra i soci Ordinari;
- b) è eletto dall'Assemblea in quarta votazione dopo l'elezione del Segretario, normalmente resta in carica un anno.
- c) annota i movimenti contabili dell'Associazione;
- d) è responsabile della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 13 - IL CONSIGLIERE DELLA FACOLTÀ

Il Consigliere della Facoltà:

- a) è nominato dal Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza";
- b) resta in carica finché il Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale o il Consiglio Direttivo o il Consigliere stesso decidono altrimenti;
- c) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 14 - PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili conferiti nella fase costitutiva dell'Associazione e successive variazioni ed integrazioni;
- b) da donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- c) da contributi annuali ordinari e straordinari degli associati;
- d) da contributi e lasciti diversi;
- e) da tutti gli altri proventi, dalle attività di autofinanziamento, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

In particolare, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote degli associati;
- contributi di persone fisiche associate o non;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- entrate derivanti da attività di autofinanziamento;

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA AEROSPACE STUDENT ASSOCIATION

- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni specifiche.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, sono altresì intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

È obbligatoria la redazione del rendiconto economico e finanziario dal quale risultino le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per una corretta rappresentazione della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'attività annuale dell'Associazione, dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 16 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato salvo anticipato scioglimento.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alta nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 N. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art 18 - NORME FINALI E GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.